



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO
Corso di laurea in Ingegneria Industriale

Emanato con D.R. n. 404 del 7 giugno 2016



Regolamento prova finale e conferimento del titolo – Dipartimento di Ingegneria Industriale

INDICE

Art. 1 – Definizioni.....	3
Art. 2 – Esame di Prova Finale	3
CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA INDUSTRIALE – CURRICULUM METODOLOGICO	
Art. 3 – Obiettivi della Prova finale	3
Art. 4 – Contenuto Prova finale	3
CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA INDUSTRIALE – CURRICULUM PROFESSIONALIZZANTE	
Art. 5 – Obiettivi della Prova finale	3
Art. 6 – Contenuto Prova finale	3
DISPOSIZIONI COMUNI PER I CURRICULA DELLA LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INDUSTRIALE	
Art. 7 – Requisiti per l’Esame di Prova finale	4
Art. 8 – Commissione d’Esame di Prova finale	5
Art. 9 – Definizione del voto di laurea e registrazione dello status di laureato.....	5
Art. 10 – Rilascio del Diploma di Laurea	5
Art. 11 – Norme finali e transitorie	5
Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea	6



Regolamento prova finale e conferimento del titolo – Dipartimento di Ingegneria Industriale

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a. Prova finale: attività formativa conclusiva del percorso di studio, alla quale è attribuito un numero di CFU che può variare a seconda del corso di studio. Le caratteristiche della prova finale differiscono a seconda del percorso di studio e curriculum seguito dallo studente.
- b. Esame di Prova finale: modalità di verifica dell'acquisizione delle conoscenze e competenze disciplinari previste dall'attività di Prova finale.
- c. Laureando/-a: studente/-ssa che ha acquisito tutti i CFU richiesti dal regolamento didattico del corso di laurea cui è iscritto/-a per conseguire il titolo di studio, ad eccezione dei CFU previsti per la Prova finale, e che ha preso iscrizione ad un appello di Prova finale.
- d. Commissione d'Esame di Prova finale: è nominata con decreto dal Direttore ed è formata da un Presidente di Commissione (o suo sostituto) e da due docenti – di cui uno di norma è il supervisore - incaricati di esaminare i/le laureandi/-e.
- e. Supervisore: docente che prende in carico lo/-a studente/-ssa per la Prova finale, ne supervisiona l'attività svolta e ne corregge l'elaborato.
- f. Valutazione dell'Esame di Prova finale: la valutazione dell'Esame di Prova finale espressa dalla Commissione con un voto in trentesimi.
- g. Responsabile del corso di studio: docente di ruolo cui il Dipartimento affida il monitoraggio del regolare svolgimento delle attività didattiche erogate nel corso di studio e più in generale di ogni altra attività formativa previste nei percorsi formativi offerti agli iscritti al corso di studio.

Art. 2 – Esame di Prova finale

- a. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce annualmente il numero degli appelli d'esame di Prova finale e le relative date da inserire nel calendario accademico.
- b. Gli esami di Prova finale, inseriti a calendario in un periodo ove è prevista anche una sessione di esami di profitto, si colloca di norma al termine della suddetta sessione di esami.
- c. L'esame di Prova finale deve concludersi entro il quinto giorno successivo alla data prevista nel calendario annuale.

CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA INDUSTRIALE – CURRICULUM METODOLOGICO

Art. 3 – Obiettivi della Prova finale

- a. La Prova finale è l'attività conclusiva del percorso di studio. Il numero di crediti corrispondenti alla Prova finale del corso di studio triennale in Ingegneria Industriale – curriculum metodologico è di n. 3 CFU.
- b. La Prova finale per il corso di studio in Ingegneria Industriale – curriculum metodologico è intesa a valutare la preparazione generale del/-la laureando/-a, verificando sull'ambito disciplinare di approfondimento prescelto per l'esame la maturità scientifica, la capacità critica e la padronanza metodologica acquisite durante il triennio di studi universitari.

Art. 4 – Contenuto Prova finale

- a. L'esame di Prova finale consiste nella **redazione e presentazione di un elaborato scritto** su un argomento correlato agli insegnamenti del piano degli studi e approvato dal supervisore.
- b. Almeno 1 mese prima della data fissata per l'esame di Prova finale lo studente è tenuto a contattare il docente del Dipartimento che assumerà la figura di *supervisore* per concordare l'argomento dell'elaborato.



Regolamento prova finale e conferimento del titolo – Dipartimento di Ingegneria Industriale

- c. E' prevista la possibilità di redazione di un elaborato che presenti i risultati di un attività di ricerca/formazione presso un'azienda/ente esterno all'Università, attività distinta dal tirocinio formativo esterno. L'attività di ricerca/formazione per elaborato finale presso un'azienda /ente esterno è autorizzata dal supervisore e può essere riconosciuta attraverso crediti di tipo F.
- d. Il ruolo di supervisore è svolto da un docente titolare di attività formative presso il Dipartimento.
- e. L'elaborato può essere redatto in lingua italiana o in inglese.

CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA INDUSTRIALE – CURRICULUM PROFESSIONALIZZANTE
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE D.M. 509

Art. 5 – Obiettivi della Prova finale

- a. La Prova finale è l'attività conclusiva del percorso di studio. Il numero di crediti corrispondenti alla Prova finale del corso di studio triennale in Ingegneria Industriale – curriculum professionalizzante è di n. 9 CFU (6 CFU per la laurea triennale in Ingegneria Industriale D.M. 509 – immatricolati entro l'a.a. 2007/08)
- b. La Prova finale per il corso di studio in Ingegneria Industriale – curriculum professionalizzante costituisce un'importante occasione di acquisizione di capacità operative e di apprendimento di tecniche e strumenti di analisi ed è rivolta a valutare la maturità raggiunta dallo studente, intesa in particolare come capacità di applicare conoscenza e comprensione nella definizione e soluzione di un problema specifico. E' prevista che l'attività formativa della Prova finale possa essere svolta anche presso un'azienda o ente di ricerca esterno,

Art. 6 – Contenuto Prova finale

- a. L'Esame di Prova finale consiste nella **redazione e discussione di un elaborato scritto** su un argomento correlato agli insegnamenti del piano degli studi e approvato dal supervisore.
- b. Almeno 3 mesi prima della data dell'Esame di Prova finale, lo studente è tenuto a contattare il docente del Dipartimento che ne assumerà la figura di supervisore per concordare l'argomento dell'elaborato.
- c. E' prevista la possibilità di redazione di un elaborato che presenta i risultati di un attività di ricerca/formazione presso un'azienda/ente esterno all'Università, attività distinta dall'attività di tirocinio formativo esterno. L'attività di ricerca per tesi di laurea presso un'azienda/ente esterno è autorizzata dal supervisore e può essere riconosciuta attraverso crediti di tipo F.
- d. Il ruolo di supervisore è svolto da un docente titolare di attività formative presso il Dipartimento.
- e. L'elaborato può essere redatto in lingua italiana o in inglese.

DISPOSIZIONI COMUNI PER I CURRICULA DELLA LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INDUSTRIALE

Art. 7 – Requisiti per l'Esame di Prova finale

- a. L'Esame di Prova finale può essere sostenuto solo dopo aver superato gli esami di tutte le altre attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di laurea.
- b. Lo/la studente/-ssa che intende sostenere l'Esame di Prova finale dovrà iscriversi all'appello **entro 7 giorni dalla data prevista**, con le stesse modalità utilizzate per gli altri esami di profitto, dando comunicazione all'Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti e segreteria del Dipartimento del nome del supervisore e del titolo dell'elaborato.
- c. Entro lo stesso termine previsto per l'iscrizione all'Esame di Prova finale, lo/la studente/-ssa è tenuto/a a presentare l'elaborato al docente supervisore e alla segreteria del Dipartimento.
- d. Nei casi in cui l'esito di uno o più esami di profitto sostenuti non sia presente nel sistema informativo di ateneo entro 7 giorni dalla data dell'Esame di Prova finale, è onere del/-la laureando/-a accertarsi di aver superato tutti gli esami previsti in carriera prima di sostenere l'Esame di Prova finale e di darne comunicazione



Regolamento prova finale e conferimento del titolo – Dipartimento di Ingegneria Industriale

all'Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti di riferimento (di seguito denominato "Ufficio"). L'Esame di Prova finale sostenuto dal/-la laureando/-a con carriera non completa, è da ritenersi nullo.

Art. 8 – Commissione d'Esame di Prova finale

- a. La Commissione per l'Esame di Prova finale è formata dal Presidente (o suo sostituto) e da due docenti – di cui uno di norma il supervisore – incaricati di esaminare i/le laureandi/e.
- b. La Commissione per l'Esame di Prova finale viene nominata con decreto dal Direttore per ogni seduta di prova finale ad eccezione del Presidente (e del suo sostituto) che rimane in carica per un intero anno accademico. Il Direttore può provvedere alla nomina di più commissioni per ogni seduta di Prova Finale in base agli studenti iscritti allo stesso appello.
- c. La Commissione, in sede di discussione e valutazione dell'elaborato, predispone il verbale di valutazione della prova finale per ciascun candidato con indicazione del voto di prova finale.
- d. Il voto della Prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode.
- e. La verbalizzazione dell'esito della prova finale avviene online, nel sistema gestionale di Ateneo, con modalità "ritiro non consentito" e sarà effettuata dal Presidente della Commissione (o suo sostituto) entro il **quinto giorno successivo** alla seduta della prova finale prevista nel calendario accademico. L'esito dell'Esame di Prova finale viene notificato nell'area riservata dello/-a studente/-ssa.

Art. 9 – Definizione del voto di laurea e registrazione dello status di laureato

- a. Il voto di laurea, definito in centodecimi, viene determinato dall'Ufficio entro i 30 giorni di calendario successivi dall'Esame di Prova finale applicando i criteri definiti nell'allegato (**allegato 1**) al presente regolamento, di cui è parte integrante.
- b. Nei 30 giorni successivi all'Esame di Prova finale, l'Ufficio completa i controlli sulla carriera dello/-a studente/-ssa e definisce il punteggio di laurea, comunicandolo contestualmente all'interessato. A far data dalla suddetta comunicazione lo status di laureato viene registrato nel sistema informativo di Ateneo, con decorrenza pari al giorno dell'Esame di Prova finale.

Art. 10 – Rilascio del Diploma di Laurea

- a. Ottenuta la conferma della chiusura della propria carriera, lo/la studente/-ssa potrà nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio, richiedere il rilascio del diploma di Laurea.
- b. L'Ateneo organizza, almeno due volte all'anno, una cerimonia pubblica per la consegna del diploma di laurea.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno accademico 2015-16, a partire dagli appelli di Prova finale di luglio 2016.



Allegato 1

Calcolo del punteggio del voto di laurea

Il voto di laurea viene calcolato in quattro passaggi diversi:

- 1. Calcolo della media**
- 2. Conversione in centodecimi**
- 3. Punteggio finale e conferimento della lode**

1. Calcolo della media

Il voto di laurea si ottiene a partire dalla media ponderata delle votazioni degli esami sostenuti, compreso l'Esame di Prova finale.

Nel calcolo della media ponderata :

- *la valutazione "30 e lode" corrisponde a 31;*
- *non sono considerati gli esami con giudizio, gli esami soprannumerari;*

2. Conversione in centodecimi

Il risultato del calcolo della media viene convertito da trentesimi in centodecimi utilizzando il fattore moltiplicativo di 3,85.

3. Punteggio finale e conferimento della lode

Il voto finale di laurea si ottiene approssimando il punteggio all'intero più vicino (n).

Nel caso in cui n sia superiore o uguale a 111, la votazione finale è 110/110 con lode.